

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; contributo per parere motivato di VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 15 e per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997, art. 5

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la D.G.R. N. 78 del 27 gennaio 2014 con la quale sono state individuate, nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria Generale e dei Servizi, le posizioni dirigenziali individuali e di funzione e sono stati assegnati i relativi incarichi dirigenziali;

VISTA la D.G.R. N. 673 del 29 giugno 2016 con la quale a decorrere dal 1 luglio 2016 è stato conferito l'incarico di direzione della PF VAA al dott. David Piccinini.

DECRETA

Di fornire, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. 152/2006, **contributo per il parere motivato** di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con le seguenti **prescrizioni**:

1. Allegare agli elaborati della proposta di Piano la proposta di Regolamento del Parco approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o, in mancanza, del testo approvato dall'Ente Parco con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/01 del 2001 e il Codice di Buone Pratiche Agricole quale disciplina da attuare nelle zone "c";
2. Aggiornare il quadro normativo per quanto riguarda la tutela delle specie vegetali e delle Formazioni Vegetali Monumentali della Regione Marche e, conseguentemente, aggiornare i "beni individui" definiti dalla proposta di Piano.
3. Aggiornare il quadro conoscitivo attraverso l'acquisizione dei Piani di Gestione delle ZSC della Regione Marche interessati dalla proposta di Piano.
4. I Piani di Gestione delle ZSC della Regione Marche interessati dalla proposta di Piano faranno parte degli elaborati di Piano e le misure di conservazione in essi contenute saranno inserite nel Regolamento del Parco.
5. Produrre una cartografia a scala adeguata (almeno 1:25.000, preferibilmente 1:10.000) con sovrapposizione delle zone "a", "b", "c", "d" proposte ai perimetri dei Siti Natura 2000 (SIC – ZSC – ZPS) e alle Aree Floristiche Protette.
6. Produrre la comparazione quantitativa tra zonazione adottata e zonazione proposta e valutare le conseguenze della zonazione proposta nei confronti delle connessioni ecologiche;



7. Riconsiderare i criteri di revisione della zonazione adottata in funzione della necessità di garantire presenza e funzionalità delle connessioni ecologiche esistenti e di crearne ulteriori laddove ritenuto necessario.
8. Precisare le ragioni per cui è stata scelta l'attuale proposta di Piano alla luce delle alternative possibili individuate.
9. Precisare le azioni della proposta di Piano e per ciascuna di queste riportare, se possibile, la localizzazione sulla suddetta cartografia e valutare l'eventuale contrasto o contributo che potrà fornire nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.
10. Nel precisare le azioni della proposta di Piano si dovranno definire quali siano i sistemi di accessibilità e i sistemi di attrezzature e servizi esistenti e quali siano quelli previsti; di quelli previsti occorrerà valutare gli effetti nei confronti del patrimonio naturale e del paesaggio, anche considerando l'eventuale "effetto cumulo" dovuto ai sistemi di accessibilità e ai sistemi di attrezzature e servizi esistenti.
11. Associare a ciascuna azione della proposta di Piano opportuni *indicatori di processo*, possibilmente di tipo quantitativo (diretto o *proxy*), in modo tale da poter stabilire periodicamente l'avanzamento nella realizzazione del Piano.
12. Associare a ciascuna azione di Piano per la quale è possibile valutare il minore o maggiore o nullo contributo fornito nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità opportuni *indicatori di contributo*, possibilmente di tipo quantitativo (diretto o *proxy*); alcuni *indicatori di contributo* possono coincidere con alcuni *indicatori di processo*.
13. Effettuare l'analisi del contesto ambientale, almeno per gli aspetti direttamente connessi alle azioni di piano e ad un grado di dettaglio tale da poter stabilire *indicatori di contesto* da porre a confronto con gli *indicatori di contributo*; un *indicatore di contesto* rappresenta lo stato attuale di una determinata componente ambientale sulla quale agiranno le azioni di Piano, il cui effetto viene evidenziato mediante gli *indicatori di contributo*; gli obiettivi di Piano possono essere quantificati mediante un determinato rapporto tra indicatori di contributo e indicatori di contesto; ad esempio conoscendo la superficie delle praterie in erosione (*indicatore di contesto*) è possibile indicare una percentuale di riduzione di tali aree (obiettivo di Piano) e, registrando le superfici stabilizzate (*indicatore di contributo*), è possibile nel corso del monitoraggio valutare in termini percentuali l'avanzamento nel raggiungimento dell'obiettivo di Piano.
14. Redigere il Piano di Monitoraggio VAS sulla base dei suddetti indicatori di contesto e di contributo, stabilendo la periodicità dell'invio dei rapporti di monitoraggio.

Di chiedere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, le seguenti **integrazioni** per la Valutazione di Incidenza del Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga:

1. Precisare le azioni della proposta di Piano e di ciascuna di queste valutare gli effetti che possono determinare incidenze nei confronti delle risorse dei Siti Natura 2000 della Regione Marche.
2. Nel caso in cui si rilevassero possibili incidenze nei confronti delle risorse dei Siti Natura 2000 della Regione Marche da parte delle azioni della proposta di Piano, dovranno essere previste opportune misure di mitigazione a livello di Piano, da integrare nelle Norme di Attuazione e nel Regolamento, al fine di evitare le incidenze medesime.
3. La nuova zonazione di Piano proposta, che rispetto a quella adottata riduce le zone "a", dovrà essere confrontata con i perimetri delle ZSC della Regione Marche per individuare le riduzioni del grado di tutela che, sulla base delle Norme di Attuazione e del Regolamento proposti, possano contrastare gli obiettivi e le misure di conservazione



delle ZSC medesimi.

4. Nel caso in cui la nuova zonazione di Piano proposta, sulla base delle Norme di Attuazione e del Regolamento proposti, contrasti con gli obiettivi e le misure di conservazione delle ZSC dovrà essere confermata la zonazione adottata.
5. Negli elaborati di Piano dovrà essere specificato che gli obblighi relativi alla Valutazione di Incidenza si applicano non solo ai piani e progetti ma anche agli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti Natura 2000, che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
6. Negli elaborati di Piano dovrà essere specificato che gli Studi di Incidenza da redigere in caso di progetti o di interventi, qualora le misure di mitigazione siano ritenute insufficienti per annullare le possibili incidenze, dovranno prevedere misure di compensazione proporzionate alle incidenze e concretamente realizzabili, la cui attuazione sia verificabile da parte degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 interessati; gli elaborati di progetto o i documenti degli interventi dovranno contenere tutti gli elementi, tecnici e finanziari, per la effettiva realizzazione delle misure di compensazione.
7. Negli elaborati di Piano dovrà essere specificato che gli Studi di Incidenza da redigere in caso di progetti o di interventi dovranno assumere la REM – Rete Ecologica delle Marche come contributo per valutare le incidenze, per individuare alternative meno o non incidenti, per individuare coerenti e fattibili mitigazioni e compensazioni; negli Studi di Incidenza medesimi dovranno essere considerati, oltre ai Siti Natura 2000 interessati del territorio regionale almeno i Siti Natura 2000 limitrofi delle regioni confinanti.

Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Regione Abruzzo - Autorità Competente per l'approvazione del Piano - Autorità Competente per la VAS - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali ed Aree Protette; alla Regione Lazio - Autorità Competente per l'approvazione del Piano - Area Sistemi Naturali; alla Regione Lazio - Autorità Competente per la VAS - Area Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica; alla Regione Marche - Autorità Competente per l'approvazione del Piano - P.F. Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale; viene inoltre trasmesso, per conoscenza, all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Proponente del Piano.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*David Piccinini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento per la VAS – Valutazione Ambientale Strategica

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “*Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 “*Aggiornamento delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010*”.

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

L’art. 6, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che sono sottoposti a VAS, tra gli altri, i piani che sono elaborati per il settore energetico.

L’art. 7, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 19 comma 1, stabilisce che la Regione è l’Autorità Competente per la VAS di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale e che la Provincia è Autorità Competente per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici non dipendenti dalla Regione e non di rilevanza regionale, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.

Normativa di riferimento per la Valutazione di Incidenza

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, n. 43 “*concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*” (Direttiva “Habitat”);
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, “*concernente la conservazione degli uccelli selvatici*” (Direttiva “Uccelli” – ex Direttiva 79/409/CEE);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*



seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 *“Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”;*
- Delibera di Giunta Regionale n. 220 del 09/02/2010 *“LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi”*

La Direttiva 92/43/CEE istituisce una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Tale rete include i siti istituiti ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (ora Direttiva 2009/147/CE).

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 è il regolamento che reca attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. All'art.5 tale norma dispone che vengano preventivamente valutati gli effetti che un piano o programma può avere sui Siti della Rete Natura 2000.

Ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, il D.lgs. 152/2006, all'art. 10 comma 3 stabilisce che la VAS comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 e che la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità proprie della Valutazione di Incidenza.

La L.r. 6/2007 all'art. 24 comma 3 lettera b) stabilisce che gli Enti gestori dei siti Natura 2000 esprimono il proprio parere in ordine alla valutazione di incidenza nel caso in cui questa sia compresa nell'ambito della VAS.

La DGR 220/2010, in recepimento dell'art. 23, comma 1, lettera c) della L.r. 6/2007, è l'adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori ai sensi del suddetto art. 24, comma 3 della L.r. 6/2007.

MOTIVAZIONE

1 - Premessa

Il procedimento di VAS viene condotto sulla base di apposito Protocollo d'intesa stipulato in data 11/07/2016 tra Regione Abruzzo (capofila), Regione Lazio e Regione Marche, il presente atto assolve agli adempimenti in materia di VAS da parte della Regione Marche ai sensi della propria L.r. 6/2007. Il presente atto costituisce pertanto il contributo dello scrivente ufficio, Autorità competente per la VAS della Regione Marche, in merito alla proposta di Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (d'ora in avanti “Piano”) redatta dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (d'ora in avanti “Ente Parco”).

Si specifica che il suddetto Protocollo d'intesa stabilisce all'art. 2, comma 2, che la Regione Abruzzo si impegna a svolgere, tramite il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, il ruolo di Autorità competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/2006, cioè la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato, nonché degli altri adempimenti relativi alla VAS di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del medesimo D.lgs. 152/2006 contestualmente al processo di formazione del Piano e stabilisce, al medesimo art. 2, comma 3 e comma 4, che rispettivamente la Regione Lazio e la Regione Marche si



impegnano a collaborare con la Regione Abruzzo al fine di garantire il corretto espletamento della procedura di VAS e di approvazione del Piano.

I documenti analizzati per la presente istruttoria sono quelli pubblicati sul sito web dell'Ente Parco (<http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=16>), il *Rapporto Ambientale* – luglio 2016 e la *Sintesi non Tecnica* – luglio 2016 pervenuti con nota prot. 10316 del 01/08/2016 dell'Ente Parco (ns. prot. 0559029 del 09/08/2016), la *Sintesi non Tecnica* – luglio 2016 pervenuta con nota della Regione Abruzzo – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio del 04/08/2016 (ns. prot. 0552277 del 05/08/2016). Particolare attenzione è stata dedicata ai seguenti documenti:

- *Rapporto Ambientale* – luglio 2016
- *Normativa proposta a seguito delle osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga* – documento senza data dell'Ente Parco e dell'Università del Molise – Dipartimento Bioscienze e Territorio (da sito web dell'Ente Parco)
- *Zonazione proposta a seguito delle osservazioni* – cartografia in scala 1:60.000 di luglio 2015 (da sito web dell'Ente Parco)
- *Organizzazione territoriale proposta* - cartografia in scala 1:100.000 di luglio 2015 (da sito web dell'Ente Parco).

L'esame è stato condotto in generale e, nello specifico, soprattutto per quanto riguarda il territorio marchigiano: il Parco ricade per circa il 6% della sua superficie nei due comuni marchigiani di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme. La parte ricadente in Comune di Arquata del Tronto è contigua alla porzione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ricadente nella Regione Marche.

Il territorio del Parco comprende alcune Aree Floristiche Protette della Regione Marche il cui regime di tutela è stabilito con Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 *Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali*.

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, la porzione marchigiana del Parco contiene sei ZSC, oltre ad una piccola parte (il 6,3 %) della ZPS IT7110128 *Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga* (il cui perimetro coincide con il perimetro del Parco). Più precisamente la porzione marchigiana della ZPS si estende per 9.368 ha e comprende per intero le quattro ZSC IT5340007 *San Gerbone*, IT5340008 *Valle della Corte*, IT5340009 *Macera della Morte* e IT5340010 *Monte Comunitore* e solo parzialmente altri gli due, IT5340012 *Boschi ripariali del Tronto* e IT5340018 *Fiume Tronto tra Favallanciatà e Acquasanta*.

Con Legge regionale 05 febbraio 2013, n. 2 *Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assessment del Bilancio 2010"* è stata istituita la R.E.M. – Rete Ecologica Marche. L'art. 5 comma 1 di tale norma stabilisce il recepimento della R.E.M. negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in vigore della norma medesima; pertanto qualsiasi variante alla pianificazione vigente e ogni nuovo strumento urbanistico in formazione dovranno raccordarsi con le indicazioni provenienti dal progetto regionale di R.E.M. al fine di favorire l'attuazione della Rete Ecologica alle diverse scale del disegno urbano e territoriale.

La Regione Marche è pertanto direttamente interessata dal Piano non solo per competenza territoriale ma anche, e soprattutto, per motivi di carattere ambientale.

La proposta di Piano è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 10/08/2016, come da comunicazione della Regione Abruzzo del 04/08/2016 (ns. prot. 0552277 del 05/08/2016) e, per quanto riguarda la Regione Marche, è stata pubblicata il 09/08/2016 tramite link dalla pagina web www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazione



[autorizzazioni/ValutazioneAmbientaleStrategica.aspx](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/news-ed-eventi) e il 10/08/2016 tramite link dalla pagina web www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/news-ed-eventi.

Sono state esaminate le osservazioni trasmesse dalla Regione Abruzzo – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio con nota DVA 0024546 del 07/10/2016, pervenute durante il periodo di consultazione di cui all'art. 14 del D.lgs. 152/2006:

- Provincia di Teramo – Area 3 Settore 3.8 Pianificazione Territoriale – Urbanistica (Copia Provvedimento Dirigenziale n. 1233 del 04/10/2016)
- Regione Lazio – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (nota prot. 0495551 del 04/10/2016)
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (nota prot. 24546 del 07/10/2016)
- Associazione “Progetto Montagna” – Fraz. Assergi – L'Aquila (nota del 08/10/2016)
- Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici della Frazione di Assergi del Comune di L'Aquila (nota prot. 102/Segr. del 09/10/2016)
- Regione Lazio – Direzione Ambiente e Sistemi Naturali (nota prot. 0505925 del 10/10/2016)
- Comune di Pietracamela (TE) – Area Territorio e Ambiente (nota prot. 3309 del 10/10/2016).

Tra tutte le osservazioni pervenute particolare attenzione è stata dedicata a quanto rappresentato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trattandosi di rilievi formulati alla proposta di Piano sulla base di analisi completa e approfondita.

Si fa comunque presente che, poiché come già detto il procedimento di VAS viene condotto d'intesa con la Regione Abruzzo (capofila) e la Regione Lazio e il presente atto costituisce il contributo della Regione Marche, la puntuale controdeduzione di ciascuna delle osservazioni pervenute dovrà essere condivisa con le Autorità competente per la VAS di tali Regioni. Con e-mail del 25/11/2016 (ns. prot. 22327 del 11/01/2017) la Regione Abruzzo ha trasmesso la bozza di verbale della riunione svoltasi presso la sede della Regione Abruzzo il giorno 03/11/2016, alla quale questa Autorità competente non ha potuto partecipare per impegni urgenti e improrogabili connessi alle procedure di VAS relative al PEAR – Piano Energetico Ambientale Regionale. Tra le determinazioni assunte nel corso di tale riunione vi è la seguente: *“d) l'Ente Parco provvederà a redigere un primo documento schematico di istruttoria tecnica delle osservazioni che sarà condiviso con l'autorità competente (le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche) per eventuali suggerimenti ed indicazioni;”*. Nel rilevare comunque che il D.lgs. 152/2006 all'art. 15, comma 1, prevede che sia l'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, a svolgere le attività tecnico-istruttorie, si fa presente che a tutt'oggi non è pervenuto il suddetto documento schematico di istruttoria tecnica delle osservazioni. Pertanto questa Autorità competente per la VAS per la Regione Marche potrà fornire la collaborazione prevista dall'art. 2, comma 4, del Protocollo d'intesa in merito alle controdeduzione alle osservazioni non appena verrà dato corso a quanto stabilito nella suddetta riunione del giorno 03/11/2016 e in ogni caso a seguito di quanto stabilito nel richiamato D.lgs. 152/2006 all'art. 15, comma 1.

2 – Analisi del Rapporto Ambientale e della documentazione di Piano

2.1 – Scopo del Rapporto Ambientale

A pag. 3 del Rapporto Ambientale (d'ora in avanti RA) si dichiara che *“il presente Rapporto Ambientale non può che perseguire gli obiettivi ed assolvere i compiti di cui alla*



Direttiva 2001/42/CE limitatamente alle scelte già effettuate e non viceversa a quelle affidate al successivo sviluppo del processo di piano. Tale affermazione è imprecisa perché non è il RA ma il Piano a dover perseguire gli obiettivi di sostenibilità; con il RA, invece, si valutano le azioni proposte dal Piano in relazione all'eventuale loro contrasto o contributo fornito nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Inoltre applicare la Direttiva alle scelte "già effettuate" è in contrasto con la Direttiva stessa, perché il processo di VAS accompagna la formazione delle scelte di Piano: *"La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione."* (Considerando 4 della Direttiva). Infine non valutare ciò che può discendere dal successivo sviluppo del processo di piano, presuppone o il rimando ad altri procedimenti di valutazione o la non valutazione degli elementi caratterizzanti il piano in esame.

2.2 – Carenze della cartografia di Piano

A pag. 134 si dice che *"Fra le analisi svolte per la redazione del Piano del Parco, è stata predisposta una specifica indagine conoscitiva tesa alla caratterizzazione del grado di naturalità nel territorio, in seguito implementata grazie alle conoscenze in seguito acquisite. Sono state dunque individuate quattro principali zone differenziate a seconda del livello di naturalità e funzionalità ecologica."* A questo proposito si rileva che, fra gli elementi riportati nel Cap. 5 - *Caratteristiche delle aree significativamente interessate* tra le emergenze vegetazionali e floristiche non si fa menzione delle Aree Floristiche Protette istituite con Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 *Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali*, tre delle quali rientrano nel perimetro del Parco tre aree: AFP n. 92 *Monte Calvo*, AFP n. 104 *Versante settentrionale dei Monti della Laga*, AFP n. 105 *Monti della Laga* (cfr. http://www.ambiente.regionemarche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/InfrastrutturaVerde/Decreto_n95_2014.pdf). Inoltre, benché tra gli elementi riportati nello stesso Cap. 5 si trovi un elenco generale degli habitat di interesse comunitario e nel Cap. 6 - *Stato attuale dell'ambiente ed evoluzione in assenza di piano* siano estrapolati dai Formulare standard le caratteristiche ambientali, la qualità ed importanza dei Siti Natura 2000 (d'ora in avanti SN 2000), non sembra che tali elementi siano stati tenuti in considerazione nella perimetrazione delle zone del Parco. In ogni caso la cartografia di Piano proposta (Zonazione proposta, luglio 2015) è in scala 1:60.000, cioè con un grado di dettaglio insufficiente non solo per localizzare le risorse da tutelare ma anche per definire, almeno orientativamente, l'articolazione del territorio in corrispondenza del segno grafico di delimitazione delle zone di Piano: 1 cm sulla carta corrisponde a 600 m sul terreno. A nostro parere si sarebbe potuto realizzare una cartografia maggiormente coerente con gli scopi della pianificazione. Si consideri ad esempio che, a parte la zonazione del Parco Nazionale della Majella anch'essa poco adeguata pur se meglio definita (1:50.000), quella del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è in scala 1:25.000 e quella del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è in scala 1:10.000. Pertanto, per essere pienamente efficace, la zonazione di piano dovrebbe essere realizzata in scala 1:10.000; tuttavia, al fine di ottenere una definizione delle zone meno grossolana di quella proposta, la zonazione di piano potrebbe senz'altro essere fornita almeno in scala 1:25.000. Del resto una cartografia in scala 1:25.000 potrebbe essere agevolmente prodotta anche in ragione di quanto affermato a pag. 153 del RA *"Il risultato finale di C.d.N. è una carta georeferenziata (scala 1:50.000, ma utilizzabile fino alla scala 1:20.000) sovrapponibile e interfacciabile con tutti gli altri strumenti gestionali G.I.S. La*



cartografia è corredata da una relazione che descrive le caratteristiche stazionali generali dei differenti habitat riscontrati e cartografati. Il lavoro è completato dall'inserimento dei dati puntuali floristici, faunistici e, possibilmente, geomorfologici in maniera da evidenziare le peculiarità ambientali e il valore relativo delle diverse aree territoriali. Sarà evidenziata la vulnerabilità e il pregio." e alle pagg. 153-154 del RA "Carta della Vegetazione (C.d.V.) di una parte del territorio del Parco, in particolare la parte di territorio a cavallo dell'ex S.S. 80, su una superficie di circa 20.000 ettari. La C.d.V. è redatta su base fitosociologica ed è uno strumento di conoscenza puntuale della vegetazione, ad una scala di dettaglio. Il risultato finale è una cartografia georeferenziata (scala 1:25.000) sovrapponibile e interfacciabile con tutti gli altri strumenti gestionali G.I.S.". Per quanto riguarda la variazione apportata tra zone "b" e zone "c", il criterio impiegato viene illustrato alle pagg. 159-160 del RA: "Poiché gli studi recenti non hanno fornito dati oggettivi e significativi che potessero determinare una importante variazione del confine tra le zone b e c (a differenza di quanto riscontrato per le zone a e b), per la definizione del confine tra b e b si è ritenuto opportuno partire dalla zonazione adottata (così come rivista nei confini tra zona a e b, e integrando in b tutte le zone sottratte ad a), rettificandola localmente alla luce delle osservazioni pervenute e ritenute accoglibili e, al fine di standardizzare la trattazione, con il controllo su tabella (Carta della Natura) degli habitat a chiara vocazione da riserva (a o b) o, viceversa, incompatibili con la riserva e dunque da zona di protezione © o terreni agricoli da ascrivere alle aree di promozione agricola (d1)." Tali rettifiche locali hanno prodotto una marcata interdigitazione e frammentazione delle zone "d1" (colore giallo) a favore di un aumento delle zone "c" (colore verde chiaro), come si nota dalla cartografia della zonazione proposta in scala 1:60.000, e pertanto risulta ancora più necessario ingrandire la scala della zonazione proposta.

Si fa comunque presente, che per il territorio della Regione Marche, si dispone di cartografia in scala 1:10.000 degli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE presenti nelle ZSC (cfr. http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_based03a.html?id=1524) e di cartografia in scala 1:10.000 delle Aree Floristiche Protette (cfr. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#850_Cartografia)

Altra carenza cartografica è quella della *Organizzazione territoriale proposta*: trattandosi di una corografia (scala 1:100.000), si ritiene tale carta inadeguata rispetto alle finalità di uno strumento che, per essere coerente con gli obiettivi della pianificazione, dovrebbe presentare la situazione attuale e soprattutto le scelte di piano. Ad esempio, nella Legenda si riportano i seguenti pittogrammi:

- Ricettività alberghiera
- Servizi di Supporto al Turismo
- Impianti Sciistici
- Produzioni Tipiche

ma non è indicato se si tratta di strutture esistenti o previste e la loro localizzazione, anche di massima, è pressoché impossibile.

In merito ai tre sistemi indicati nella *Organizzazione territoriale proposta* (Sistema Funzionale del Parco, Sistema Insediativo, Sistemi di accessibilità) si ritiene che occorra definire quali siano i sistemi di accessibilità e i sistemi di attrezzature e servizi esistenti e quali siano quelli previsti; per quelli previsti occorrerà valutare gli effetti nei confronti del patrimonio naturale e del paesaggio, anche considerando l'eventuale "effetto cumulo" dovuto ai sistemi di accessibilità e ai sistemi di attrezzature e servizi esistenti (cfr. L.394/91, art. 12, comma 1). L'effetto cumulo è valutabile propriamente in sede di piano, mentre l'effetto delle singole previsioni verrà valutato in sede di VIA – Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Valutazione



di Incidenza. Nel caso in cui dalle azioni previste siano attesi effetti negativi rilevanti, occorrerà stabilire quali siano le mitigazioni da attuare affinché tali effetti divengano non significativi.

2.3 – Carenze di carattere normativo e informativo

Nel RA non sono stati presi in considerazione gli studi e le norme validi per la Regione Marche e necessari per raccogliere le informazioni necessarie al fine di effettuare la valutazione ambientale strategica del Piano.

Mancando le analisi relative alla presenza del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della R.E.M., non sono state considerate criticità e potenzialità strettamente funzionali agli obiettivi delle aree protette.

In particolare, per quanto concerne le carenze di carattere normativo e informativo relative alla porzione di Parco ricadente nella Regione Marche, alcune della quali sono state già evidenziate nel precedente paragrafo (mancanza di indicazioni relative alle Aree Floristiche Protette), si fa presente che tutte le norme, informazioni scientifiche, cartografie e dati di interesse possono essere agevolmente consultate e scaricate attraverso i seguenti siti web:

- norme regionali

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/temi/leggi/s15&arc=vig
http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basebe47.html?id=1528

- dati e cartografia concernenti le Aree Floristiche Protette

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde>

- dati e cartografia concernenti i Siti Natura 2000

<http://www.regione.marche.it/natura2000/index-home.html>

- dati e cartografia concernenti la Rete Ecologica Marche

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-REM>

2.4 – Assenza di elaborati

L'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 *Legge quadro sulle aree protette* prevede che il regolamento del parco disciplini l'esercizio delle attività consentite e da valorizzare entro il territorio del parco, stabilisca le attività e le opere vietate per non compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali e del paesaggio, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, e stabilisca altresì le eventuali deroghe ai divieti suddetti. Il "Regolamento del Parco" è stato approvato dall'Ente Parco con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/01 del 2001 ed inoltrato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esame e la sua approvazione definitiva a gennaio 2002. A pag. 170 del RA si rappresenta "... la disponibilità manifestata dal Ministero dell'Ambiente a ricevere una nuova versione del Regolamento del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (non ancora approvato), adeguata alle indicazioni da esso stesso di recente fornite agli Enti Parco". Lo stesso art. 11 dispone che il Regolamento debba essere approvato contestualmente all'approvazione del Piano e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Non si comprende pertanto l'esclusione tra gli elaborati di Piano del Regolamento, tanto più che la Normativa di Attuazione proposta a seguito del parere sulle osservazioni al Piano del Parco contiene molti rimandi al Regolamento, ad esempio "Sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti, da realizzarsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco ..." (cfr. art. 10 comma 6 della Normativa di Attuazione). Una valutazione basata su di un RA che, a sua volta, ha per oggetto una documentazione che rimanda ad altra documentazione, peraltro non allegata neanche come proposta, è quantomeno parziale. Rimane comunque la possibilità di approvazione del



Regolamento entro sei mesi dall'approvazione del Piano: si ritiene però possibile integrare la proposta di Piano con la proposta di Regolamento adeguato alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In subordine l'integrazione potrà essere effettuata, da subito, quantomeno con la proposta di Regolamento approvata dall'Ente Parco con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/01 del 2001. Si tratta di una integrazione necessaria dal punto di vista delle valutazioni ambientali perché soltanto in questo modo è possibile, se pur in maniera orientativa, conoscere azioni consentite e azioni vietate; ad esempio nelle Norme di Attuazione, tra i vari rimandi al Regolamento, vi è il seguente: *"Il Regolamento del Parco stabilisce, con riferimento all'art. 11, co. 3 della L. 394/91 e ss.mm.ii., i divieti che valgono su tutto o parte il territorio del Parco, tenuto conto anche degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II."* (art. 4, comma 3).

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 prescrive inoltre: *"Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14"* (art. 11 bis); *"... la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma."* (art. 14, comma 2). Proprio attraverso la VAS sarebbe stato possibile valutare la sostenibilità complessiva del Piano, la mancanza del Piano Pluriennale Economico-Sociale e quindi degli altri due pilastri della sostenibilità oltre a quello ambientale (cioè gli aspetti economici e quelli sociali) rende quantomeno parziale la valutazione strategica del Piano.

2.5 – Carenze del metodo valutativo

Nel RA, nel Capitolo 2, si affronta l'argomento della coerenza esterna del Piano con gli obiettivi di protezione ambientale mediante affermazioni apodittiche, senza giustificazioni basate sul confronto tra azioni di piano e obiettivi di protezione ambientale. Ad esempio a pag. 17, dopo aver riportato i sei obiettivi prioritari della Strategia Europea per la Biodiversità, (1. Favorire l'attuazione della normativa in materia ambientale - 2. Ripristinare gli ecosistemi, ad esempio utilizzando infrastrutture verdi - 3. Incentivare Agricoltura e Forestazione Sostenibili - 4. Incentivare la Pesca Sostenibile - 5. Combattere le Specie Aliene Invasive - 6. Contribuire a bloccare la perdita di Biodiversità a livello globale) si dice semplicemente che *"Gli obiettivi della Strategie Europea per la Biodiversità sono congruenti con le finalità del Piano del Parco."* Tale impostazione, come si dirà qui di seguito, viene confermata nell'approccio valutativo.

Nel Cap. 8 – *Impatti significativi sull'ambiente* del RA si dice *"Nella seguente matrice si evidenziano, dunque, gli impatti delle azioni di Piano (così come descritte nel capitolo 4) sugli aspetti ambientali potenzialmente interessati dalle azioni stesse."* (cfr. pag. 177). Nella matrice del Cap. 4 incrociando le Politiche di piano con gli Obiettivi di gestione emergono *"... la modalità con cui ciascun obiettivo viene perseguito e ciascuna politica trova attuazione."* Difatti, anche se nella matrice del Cap. 4 non sono chiaramente definite come azioni, tali *modalità* vengono riportate nella matrice di valutazione del Cap. 8 in corrispondenza delle *azioni di piano*. Tuttavia in quest'ultima matrice le *modalità/azioni di piano* sono riportate in maniera abbreviata e con omissioni (manca la modalità *"Elaborazione di specifici Progetti Territoriali, da definirsi tramite intese tra Ente Parco e Regione Abruzzo, che stabiliscano la consistenza delle aree sottese agli impianti già esistenti e il relativo regime urbanistico, ferma restando la vigenza delle misure di salvaguardia fino all'approvazione definitiva di PdP"*).



La valutazione non viene svolta attraverso percorsi logici ma esclusivamente attraverso assegnazione di valore a quelle che, benché consistenti in *modalità*, sono assunte *tout court* come azioni di Piano; ad esempio, alla modalità *Regolamentazione delle attività sportive, ricreative, culturali ed educative* viene assegnato un impatto molto positivo (++) per le zone a e b, positivo per le zone c e d (+), nessun impatto per specie animali, vegetali, ecc. (=) senza che vi sia alcuna argomentazione a supporto di tale valutazione. Da tale esempio si comprende che, potendo essere le attività di vario genere e potendo essere anche molto impattanti a seconda delle loro caratteristiche, del luogo e periodo in cui si svolgono, ecc. una valutazione basata non sullo strumento in esame (il Piano), bensì su di un altro strumento (il Regolamento) peraltro neanche presente tra gli elaborati proposti, oltre a non essere coerente si riduce alla semplice enunciazione di ipotesi. Ai fini della valutazione occorre pertanto aggiungere ai documenti che costituiscono la proposta di Piano, come già sopra detto, la proposta il Regolamento.

Infine, coerentemente con quanto affermato in precedenza, nel Cap. 10 del RA, laddove si sarebbero dovute indicare le misure di mitigazione, si afferma invece che *“I singoli interventi, progetti, opere o attività che discenderanno dalle azioni strategico-strutturali di Piano, e che potranno avere effetti misurabili sulle componenti ambientali disaggregate, verranno opportunamente sottoposti a tutte le valutazioni richieste dalla legislazione vigente e saranno comunque soggetti al nulla osta ambientale del Parco. E’ nell’ambito di tali processi di valutazione che verranno quindi stimati precisamente gli impatti delle azioni operative derivanti dall’attuazione del Piano ed individuate le misure per impedire, ridurre e compensare gli impatti”* (pag. 191). L’estensore del RA ritiene quindi, erroneamente, che la valutazione ambientale del Piano non sia possibile e che, viceversa, questa sia possibile soltanto in presenza di impatti sulle componenti ambientali disaggregate. In altri termini si riconoscono le caratteristiche della VIA – Valutazione di Impatto Ambientale, che si applicano ai progetti e ma si disconoscono quelle strategiche, tipiche della VAS, che si applicano ai piani e programmi. Tale disconoscimento risulta evidente dall’affermazione riportata nella stessa pag. 191 laddove si dice che *“... è fin d’ora prevedibile l’impatto sui raggruppamenti di ecosistemi così come definiti nella definizione delle zone di Piano, in quanto l’obiettivo che si persegue con le azioni di piano è proprio quello del mantenimento o del miglioramento dello stato di conservazione di tali ecosistemi, ovverosia un impatto positivo.”*; a nostro parere, mentre l’impostazione qui indicata potrebbe essere formalmente corretta in quanto rivolta ai *raggruppamenti di ecosistemi*, la valutazione del Piano non viene svolta perché, visto l’obiettivo del Piano stesso, si dichiara (e non si valuta) che il suo *impatto* non può essere altro che positivo.

In sintesi si ritiene necessario esplicitare non le modalità di attuazione delle azioni di Piano bensì le azioni stesse; soltanto in tale modo sarà possibile, tramite la conoscenza delle caratteristiche del territorio e la definizione delle possibilità di propagazione degli effetti delle azioni, effettuare la valutazione degli impatti.

A tale proposito si ricorda che all’art. 12 della Legge 394/91, tra i contenuti da disciplinare attraverso il Piano, vi sono i seguenti:

- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;



e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2.6 – Alternative di Piano e connessioni ecologiche

Nel Cap. 10 del RA, a pag. 192, si dice *“Pertanto, sono stati individuati i passaggi normativi in cui appare utile introdurre variazioni, che vanno a costituire vere e proprie alternative al Piano del Parco adottato dalle Regioni e modificato a seguito delle osservazioni.”*

Mentre le alternative di Piano sarebbero dovute essere diverse strategie basate, ad esempio, su diverse azioni e/o diverse localizzazioni, in tale capitolo si introducono in realtà modifiche agli elaborati di Piano già pubblicati. In particolare risulterebbe modificata la *Normativa proposta a seguito delle osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga*. Ad esempio, al punto 4, si dice che *“In corso di redazione del Rapporto Ambientale è emersa anche un’ambiguità relativa alla formulazione dell’art.2, co. 3 (nella forma posteriore all’accoglimento delle osservazioni al Piano), il quale sembra presentare un’esplicazione sovrabbondante e potenzialmente fuorviante rispetto a quanto già enunciato in altri passaggi normativi. Si propone, pertanto, di espungerlo dalla Normativa, che ritornerebbe così alla formulazione originale.”*

In definitiva dal RA non si evincono quali osservazioni abbiano prodotto determinate modifiche e si introducono variazioni al Piano, producendo un disallineamento dei documenti pubblicati e sottoposti a consultazione pubblica.

Nel passaggio dagli elaborati adottati a quelli proposti, una notevole modifica apportata al Piano consista nel cambiamento della zonazione: per quanto riguarda le zone “a” in alcune aree si è operata una riduzione (ad esempio come si dirà, in seguito, nel paragrafo dedicato all’analisi dello Studio per la Valutazione di Incidenza) ed in altre un’ampliamento (ad esempio le zone già classificate come “b” del Monte della Scindarella e della cresta di collegamento tra il Corno Grande e il Monte Prena).

Nel Cap. 7 del RA, da pag. 156 a pag. 161, sono illustrati i criteri che hanno determinato la revisione della zonazione di Piano adottata. Dal punto di vista strategico si ritiene che, oltre all’accoglimento di singole osservazioni e alla estensione di quanto in queste rappresentato (cfr. pag. 157 *“è necessario trattare in maniera uniforme ed equa tutto il territorio, per cui la valutazione di una osservazione di carattere puntuale (ad esempio quelle della questione 13) implica necessariamente la ricerca di casi analoghi sul resto del territorio e dunque la medesima trattazione ed eventuale modifica”*) occorra valutare la conseguenza di tale modifica secondo una visione ampia, che consideri il complesso delle connessioni ecologiche del Parco e del Parco considerato come facente parte di un unicum di elevato valore ambientale costituito dai parchi nazionali appenninici. Si ricorda a questo proposito quanto riportato nel Programma d’azione del progetto APE Appennino Parco d’Europa, documento redatto nel 2000 dal Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione della Natura *“Il progetto APE, Appennino Parco d’Europa rappresenta un programma di intervento su scala nazionale, applicato ad una serie di ambiti territoriali di tutta la catena Appenninica caratterizzati da alti livelli di naturalità, con finalità rivolte alla realizzazione di un strategia complessiva di conservazione della natura e di valorizzazione degli ambiti naturali, culturali, storici e delle attività umane. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici della Rete ecologica nazionale il progetto APE si configura come un intervento di infrastrutturazione ambientale diffusa su tutti gli ambiti territoriali dell’Appennino, nei quali saranno realizzati una serie di interventi, opere ed azioni finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse ambientali.”* (tratto da <http://www.parks.it/federparchi/ape/PDF/ProgrammadAzione.pdf>) Il valore e la necessità di una visione coerente delle valenze ambientali e sociali appenniniche sono quindi riconosciuti già



da tempo ed hanno già trovato una declinazione strategica a livello nazionale; non a caso, come si dirà più avanti, il progetto APE è stato richiamato anche nel RA.

Tra i criteri che hanno determinato la revisione della zonazione di Piano adottata ve ne sono alcuni per i quali si ritiene necessario un approfondimento: si tratta del criterio 6 *Esclusione di piccole aree che secondo i criteri sopra descritti andrebbero incluse in zona a ma che risultano essere di estensione eccessivamente limitata e disgiunta dall'area principale e non particolarmente rappresentative della massima naturalità (ad esempio piccole isole al di sopra dei 2100 m)* e del criterio 7 *Esclusione delle aree che secondo i criteri sopra descritti andrebbero incluse in zona a ma che risultano essere già parzialmente infrastrutturate per fini turistici*. Trattandosi di esclusioni basate l'una su di un elemento essenzialmente dimensionale, l'altra su di uno stato di fatto che è non definitivo e non relativo ad un livello di naturalità, si ritiene opportuno riconsiderare i criteri di revisione della zonazione adottata in funzione della necessità di garantire presenza e funzionalità delle connessioni ecologiche.

Si ritiene pertanto che una vera e propria alternativa di Piano, opportunamente valutata, giudicata positivamente e quindi scelta, sia stata la modifica della zonazione proposta rispetto a quella adottata. Da quello che è stato possibile ricavare tramite il confronto tra cartografia adottata (scala 1:70.000) e zonazione proposta (scala 1:60.000), si ritiene che la modifica rilevante dal punto di vista della valutazione strategica sia la diversa ripartizione delle zone "a", "b", "c" (per le zone "d" non sembra siano state apportate variazioni significative). Tale ripartizione è importante non tanto dal punto di vista quantitativo, quanto per la diversa distribuzione sul territorio del grado di tutela e conseguentemente delle attività antropiche che saranno vietate o ammesse. In ogni caso non è stata prodotta una comparazione quantitativa tra zonazione adottata e zonazione proposta e non sono state valutate le eventuali conseguenze della zonazione proposta nei confronti delle connessioni ecologiche.

In definitiva occorre motivare in quale modo l'alternativa di Piano prescelta, costituita in pratica dalla zonazione proposta, sia coerente con la necessità di conservare e/o potenziare le connessioni ecologiche in alcune aree e di creare ulteriori connessioni ecologiche in altre aree. Trattandosi di Piano di un parco nazionale adiacente ad altri parchi nazionali, le connessioni ecologiche riguardano un'area molto vasta ed è quindi di importanza strategica evitare frammentazioni di habitat e areali di specie animali tutelate a livello di piano.

Le opportune revisioni del Piano potranno essere apportate secondo la procedura stabilita all'art. 15, comma 2 del D.lgs. 152/2006. Il proponente dovrà indicare ragionevoli alternative di Piano e confrontarle per individuare quella maggiormente coerente con gli obiettivi di sostenibilità e con l'obiettivo del Piano stesso, con particolare riguardo alla necessità di tutelare le connessioni ecologiche esistenti e di crearne ulteriori laddove ritenuto necessario.

2.7 – Connessioni ecologiche della zona "c"

Nel precedente paragrafo si è discussa la possibilità di individuare alternative di piano in funzione di diverse zonazioni basate sulla necessità di garantire le connessioni ecologiche.

L'argomento delle connessioni ecologiche, a nostro parere di fondamentale importanza nella pianificazione dei parchi nazionali appenninici, è stato trascurato anche in relazione alla necessità / opportunità di prevedere specifiche azioni in merito. Tale trascuratezza mostra, di fatto, una scarsa comprensione dell'argomento, anche considerando che vi è una contiguità fisico-amministrativa del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con altri due parchi nazionali (Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Parco Nazionale della Majella). Oltre alla presenza di un apposito articolo nelle Norme di Attuazione (art. 17 : "L'Ente Parco promuove



forme d'intesa, ai sensi delle normative vigenti, con gli Enti Parco nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per le esigenze connesse al ripristino della continuità biologica, sia all'interno del territorio del Parco, sia con altre aree protette o di rilevante importanza ambientale, sia nell'ambito generale dei sistemi ambientali e territoriali all'interno dei quali si colloca il Parco." non si rilevano altri elementi che possano dare concretezza ad azioni che, se previste, potrebbero indirizzare positivamente il Piano verso obiettivi di sostenibilità ambientale. Nella matrice del Cap. 4 del RA, laddove sono riportati gli obiettivi specifici di sostenibilità, compare, oltre alla suddetta dicitura dell'art. 17 delle Norme di Attuazione, la seguente: *"Formazione d'intesa, secondo la legislazione vigente, di piani e progetti di deframmentazione ambientale e di ripristino della continuità e connettività ecologica"* ma non si ravvisa alcuna proposta di azione in merito, sebbene l'analisi condotta nel RA sia corretta (cfr. pag. 21 *"La zonazione e le indicazioni sulle "connessioni" e "penetrazioni" che ne sono scaturite si integrano agevolmente sia con una interpretazione più "restrittiva" di APE come "sistema appenninico di aree naturali protette", di cui le "direttrici di connessione" possono costituire una prima prefigurazione del tessuto connettivo nell'Appennino centrale, sia con una visione di APE come sottosistema della REN, in aderenza alla quale il territorio del parco si identificherebbe con un vero e proprio nodo della rete, cioè con un luogo complesso di interrelazione tra zone centrali (core areas) e di filtro (buffer zones), mentre le "direttrici di penetrazione" costituirebbero una prima indicazione di possibili elementi di recupero e ricucitura "di tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una, seppure residua, struttura originaria."*). Le connessioni ecologiche sono semplicemente definite "buone" (pag. 166 del RA) ma non si spiega come il Piano possa fornire *"... gli elementi operativi atti a permettere l'individuazione e l'applicazione di tutte le misure necessarie alla conservazione ed al ripristino della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali, delle relative connessioni ecologiche e della continuità ambientale, con particolare riferimento a quelli di Interesse Comunitario ricompresi negli allegati delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE"* (pag. 173 del RA). Benché a pag. 165 del RA si dica che nella zona "c" le attività agricole *"saranno sottoposte alla disciplina del Codice di Buone Pratiche Agricole, messo a punto nell'ambito della redazione dei Piani di Gestione delle Aree Natura 2000 ricomprese nel perimetro del Parco. In sintesi tale Codice indirizza l'agricoltura verso il miglioramento delle connessioni ecologiche..."* nelle Norme di Attuazione non si trova traccia di tale prescrizione. Si ritiene pertanto necessario allegare alla documentazione della proposta di Piano il Codice di Buone Pratiche Agricole.

2.8 – Monitoraggio del Piano

Nel Cap. 11 del RA, da pag. 196, si affronta l'argomento del monitoraggio del Piano. Si rileva che gran parte degli indicatori proposti appaiono essere piuttosto degli obiettivi. Ad esempio si riportano i seguenti:

- Mantenimento/aumento delle caratteristiche di vetustà dei boschi vetusti
- Mantenimento/aumento della massa legnosa morta a terra e in piedi
- Mantenimento/aumento dei microambienti naturali o seminaturali idonei alle specie sinantropiche distribuiti a mosaico fra le aree coltivate
- Habitat con presenza o idonei per specie animali o vegetali ascritte ai "Beni ambientali individui": riduzione dei fattori di minaccia reali relativi al degrado/frammentazione degli habitat
- ecc.

Altri sono indeterminati (*Detrattori: riduzione del numero di detrattori ambientali* - cfr. pag. 203 oppure si indica *mantenimento/aumento*, anziché specificare se si tratta di mantenimento



o di aumento), altri ancora non sembrano essere né indicatori né obiettivi (*Aumento della disponibilità di dati relativi agli aspetti ambientali del territorio* - cfr. pag. 203)

Nel complesso il numero di indicatori appare eccessivo, pertinente più alle attività specifiche del Parco che alla valutazione strategica del Piano e, spesso, formulati in maniera indeterminata. Alcuni possono invece propriamente ed efficacemente costituire indicatori di VAS, quali ad esempio *Aumento del numero di provvedimenti assunti in forma condivisa con i portatori di interesse e la comunità locali*.

Stante quanto riportato a pag. 196 del RA occorre precisare che il monitoraggio VAS non coincide necessariamente con il monitoraggio del Piano e che l'art. 27, comma 1 delle Norme di Attuazione proposte (*L'Ente Parco approfondisce e aggiorna costantemente le conoscenze relative ai processi ambientali in corso sul proprio territorio e agli effetti su di essi delle trasformazioni in atto, attraverso opportuni sistemi di monitoraggio ambientale*) prevede per l'appunto il monitoraggio del Piano e non lo specifico monitoraggio da prevedere in sede di VAS.

Per il monitoraggio VAS si ritiene possibile stabilire un congruo numero di indicatori che possano efficacemente e sinteticamente rappresentare sia lo stato attuale dell'ambiente, sia in qual modo il Piano, perseguendo obiettivi di sostenibilità, potrà interagire con lo stato medesimo. Si potrebbero, ad esempio, selezionare gli indicatori che rappresentano lo stato solo di alcune popolazioni animali (specie indicatrici di cambiamenti biologici, specie "ombrello", ecc.), in grado di rappresentare i cambiamenti determinati dalla azioni di Piano; qualora sia complesso rappresentare fenomeni vasti e/o articolati si potrebbero selezionare indicatori "proxy", cioè indicatori che in modo indiretto, utilizzando dati correlati al fenomeno da indagare, consentano comunque di ottenere le informazioni volute.

3 – Analisi dello Studio per la Valutazione di Incidenza

Si premette che attualmente tutti i SIC – Siti di Importanza Comunitaria della Regione Marche sono stati designati come ZSC – Zone Speciali di Conservazione (cfr. art. 3 del DPR 357/1997).

3.1 – Documento esaminato e Piani di Gestione

Il documento qui esaminato è quello trasmesso con nota dell'Ente Parco prot. n. 2016-15786 del 15/12/2016, datato dicembre 2016 (ns. prot. 888590 del 16/12/2016), diverso da quello che costituisce il Cap. 7 del RA denominato *Elementi dello studio della valutazione di incidenza*. In entrambi i documenti si afferma: "*In altre parole i Piani di Gestione delle Aree Natura 2000 ricomprese nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sono FUNZIONALMENTE INTEGRATI nel Piano del Parco il quale, una volta approvato, svolge anche la funzione di Piano di gestione delle Aree Natura 2000 ricomprese nel territorio del parco stesso.*" (cfr. pag. 171 del RA e pag. 108 del documento di dicembre 2016). Poiché tale affermazione sembra prefigurare non una integrazione funzionale bensì la sostituzione dei Piani di Gestione dei SN 2000 con il Piano, si fa presente che tutte le ZSC della Regione Marche ricadenti nel territorio del Parco sono dotati di Piano di Gestione (cfr. http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_based03a.html?id=1524) e che quindi tali Piani di Gestione non possono essere sostituiti dal Piano del Parco; la locuzione "*funzionalmente integrati*" può pertanto essere intesa nel seguente modo: i Piani di Gestione fanno parte della documentazione di Piano, le misure di conservazione in essi contenute sono inserite nel Regolamento del Parco. L'inserimento delle misure di conservazione delle ZSC nel



Regolamento è peraltro già prevista a pag 7 del RA: *“Le misure di conservazione precedentemente proposte nella Valutazione di Incidenza sono state eliminate in quanto non sono azioni di piano (che sono quelle riportate nella matrice di coerenza interna), ma sono le azioni regolamentari che verranno opportunamente inserite nel Regolamento del Parco.”*

3.2 – Autorità competente

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 la Valutazione di Incidenza viene effettuata dall'Autorità competente per la VAS sulla base del parere redatto dall'Ente Gestore dei SN 2000 interessati. Anche la norma nazionale DPR 357/1997 all'art. 5, comma 7 prevede che *“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.”*

L'Ente Gestore dei SN 2000 interessati e compresi nel territorio marchigiano è lo stesso Ente Parco (cfr. http://www.regione.marche.it/Natura2000/pagina_base0adb.html?id=1835); pertanto, in questo caso, l'organo titolato ad esprimere parere in merito alla Valutazione di Incidenza coincide con il proponente del Piano. Per ovvi motivi di terzietà lo scrivente ufficio non ha richiesto il parere previsto dalla norma regionale ma rileva che, comunque, l'Ente Parco si è già espresso in merito: a pag. 120 del documento di dicembre 2016 si dice infatti: *“Considerando dunque che il Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, redatto in ottemperanza alla L. 394/91, contiene in sé gli strumenti e i dispositivi idonei a recepire le misure di conservazione individuate per habitat e specie ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, si può affermare che esso svolge anche la funzione di Piano di gestione delle Zone Speciali di Conservazione ricomprese nel proprio territorio. Da tale funzione scaturisce la non sussistenza di possibilità di incidenza negativa del Piano sul mantenimento o sul ripristino in uno stato soddisfacente di conservazione di specie ed habitat di Interesse Comunitario ...”*.

L'Ente Parco, in qualità di Ente Gestore ai sensi della normativa soprarichiamata, è quindi del parere che non sussista possibilità di incidenza negativa.

L'Ente Parco stesso, stavolta in qualità di proponente ai sensi del DPR 357/1997, art. 5, comma 2, non ha effettuato una valutazione ma ha espresso un'opinione in quanto alla sua base non vi è una dimostrazione bensì la semplice affermazione (peraltro erronea come già precisato al precedente paragrafo) che il Piano svolge anche la funzione di Piano di gestione delle Zone Speciali di Conservazione.

3.3 – Informazioni relative ai SN 2000 marchigiani

Il quadro conoscitivo e gestionale dei SN 2000 ricadenti nel territorio marchigiano è il seguente:

SITO NATURA 2000	Piano di Gestione	Sito web recante Piano di Gestione e cartografia in scala 1:10.000 con perimetrazione e habitat
ZPS IT7110128 <i>Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga</i>	no	http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base916b.html?id=1799
ZSC IT5340007 <i>San Gerbone</i>	sì	http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base2261.html?id=1628



ZSC IT5340008 <i>Valle della Corte</i>	sì	http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseca65.html?id=1629
ZSC IT5340009 <i>Macera della Morte</i>	sì	http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base7045.html?id=1630
ZSC IT5340010 <i>Monte Comunitore</i>	sì	http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6f9c.html?id=1631
ZSC IT5340012 <i>Boschi ripariali del Tronto</i>	sì	http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_base6ddb.html?id=1633
ZSC IT5340018 <i>Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta</i>	sì	http://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_basef9ca.html?id=1639

Per quanto riguarda in particolare la ZPS IT7110128, oltre a mancare il Piano di Gestione, manca anche la cartografia degli habitat, ad eccezione ovviamente delle parti sovrapposte alle ZSC.

Nelle ZSC sono presenti i seguenti habitat:

5130 *Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli*

6210* *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)*

6230* *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)*

6430 *Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile*

91AA* *Boschi orientali di quercia bianca*

91E0* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

91L0 *Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)*

9210* *Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex*

9260 *Boschi di Castanea sativa*

92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba*

3.4 – Analisi dello Studio di Incidenza

Il Cap. 3 contiene la completa descrizione del territorio interessato dal Parco: aspetti amministrativi e geografici, caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idromorfologiche, aspetti climatici, aspetti paesaggistici e vegetazionali, aspetti floristici, habitat e specie di interesse conservazionistico, l'ambiente agro-silvo-pastorale, le attività agricole e zootecniche, gli aspetti forestali, l'assetto demografico, le infrastrutture di mobilità, la sentieristica, i valori archeologici e storico-architettonici, i vincoli paesaggistici, il carico antropico. Tale descrizione è svincolata dalla valutazione, mentre alcuni elementi in essa contenuta avrebbero potuto contribuire all'individuazione di un eventuale effetto cumulo nella previsione delle incidenze delle azioni di Piano.

La normativa concernente la Regione Marche non è aggiornata: a pag. 28 si afferma che le specie floristiche ascritte ai "Beni individui" sono state individuate sulla base di requisiti tra i quali compare la Legge regionale 10 gennaio 1987, n. 8, ma tale legge è stata abrogata dall'art. 36 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6. Tale norma, oltre ad indicare le specie della flora regionale protette, prevede all'art. 27 il censimento delle FVM - Formazioni Vegetali Monumentali. I dati concernenti le FVM sono reperibili alla pagina web <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#1635>



[Pubblicazioni](http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1455), la L.r. 6/2005 è reperibile alla pagina web http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1455.

Il Cap. 4 contiene il quadro conoscitivo su habitat e specie, con la sintesi dei fattori di minaccia rilevati per habitat e specie di interesse comunitario. Nel medesimo Cap. 4 sono state riportate integralmente la *Normativa di Attuazione* (box da pag. 83 a pag. 96), e la *Relazione tecnica sulla revisione della zonazione di piano adottata* (box da pag. 96 a pag. 101), ma anche questi elementi, così come la descrizione del territorio, sono svincolati dalla valutazione perché non si evidenziano le azioni che dovrebbero essere messe a confronto con i fattori di minaccia medesimi al fine di individuare le possibili cause di incidenza. Si rileva inoltre che, nella *Relazione tecnica sulla revisione della zonazione di Piano adottata*, non si fa alcuna menzione alle risorse dei SN 2000 tra i criteri che hanno portato alla definizione delle zone del Parco. Ad esempio, alle pag. 98-99, tra i criteri di perimetrazione della zona a si riporta il seguente: “2. *Esclusione di tutte le aree boscate (ad eccezione dei territori di cui al punto successivo): si ritiene infatti che tali aree, essendo state storicamente utilizzate e comunque soggette a diritti reali e di uso civico fatti salvi dalla normativa vigente, non possano essere considerate rappresentative della massima naturalità e funzionalità ecosistemica presente nel Parco, ad eccezione di limitate formazioni preservate dall’attività umana per un determinato periodo (vedi sotto). Tale indicazione è stata anche fornita dall’Accademia di Scienze Forestali nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione per “Attività di supporto scientifico tecnico e formativo in materia di Gestione Forestale Sostenibile” (2). Per l’individuazione delle aree boscate si è fatto riferimento all’otofotocarta (3) e alla Carta della Natura (4).*” Dal confronto tra la zonizzazione adottata (carta in scala 1:70.000) e quella ora proposta (carta in scala 1:60.000) risulta che le zone “d1” (aree di promozione agricola) situate nell’intorno di centri urbani e strade, da accorpate divengono frazionate; a seguito di tale frazionamento aumentano le zone “c” (aree di protezione); alcune zone “a” (riserva integrale) diventano “b” (riserva generale orientata). Poiché la riduzione del grado di tutela da zona “a” a zona “b” è stata apportata in corrispondenza di aree comprese nelle ZSC marchigiani IT5340007 *San Gerbone* e IT5340008 *Valle della Corte*, quanto meno per queste occorre verificare le conseguenze della nuova perimetrazione dal punto di vista della Valutazione di Incidenza.

Nel cap. 5 si trascrivono la *Normativa di Attuazione* e la *Relazione tecnica sulla revisione della zonazione di Piano*; si accenna inoltre al Regolamento e, nel paragrafo dedicato alle finalità del Piano si afferma che “*La finalità di tutela di habitat e specie di interesse conservazionistico, compresi dunque habitat e specie di Interesse Comunitario, si evince chiaramente dagli elaborati di piano e dalle Politiche per Zone.*” In realtà nel prosieguo non si dimostra tale concordanza poiché non si fa altro che riportare la definizione delle zone e delle attività in esse consentite, la definizione dei beni ambientali e culturali individui, le possibilità di accesso e vari accenni ai Piani di Gestione dei SN 2000, alle Misure di conservazione, ai P.A.F. (Prioritised Action Framework).

Il Cap. 6 - *Stima degli impatti significativi su habitat e specie di interesse comunitario*, contiene una matrice di valutazione che invece di essere basata sulle risorse dei Siti Natura 2000, oggetto specifico della valutazione delle incidenze, è la medesima matrice utilizzata nel RA (cfr. da pag. 178 a pag. 190). In questo modo non si confrontano le *modalità* (che come già detto sono state assunte *tout court* quali azioni di Piano) con le risorse dei SN 2000, bensì con gli Aspetti ambientali (cioè le zone di Piano, i Beni ambientali individui, le connessioni ecologiche e gli equilibri idraulici e idrogeologici). Si ripete così in pratica la valutazione del Piano effettuata nel Cap. 8 del RA, con sole due differenze:



- il giudizio viene completato per tutti gli incroci (in questo caso l'incontro di righe e colonne non corrisponde, come dovrebbe, ad eventuali *contrast* o *sinergie*);
- la valutazione migliora dovunque; non sono però indicati i percorsi attraverso i quali sia stato possibile completare gli incroci e come mai, mediante quella che sembra una semplice traslazione della matrice dalla valutazione ambientale strategica alla valutazione delle incidenze, vi sia stato il miglioramento. Poiché, anche a seguito dell'indeterminatezza delle azioni di Piano, non è stato possibile validare quanto affermato nel RA a proposito degli impatti significativi sull'ambiente, non è parimenti possibile concordare con quanto affermato nello Studio di Incidenza laddove, a pag. 118, si conclude affermando *"Sono dunque esclusi impatti significativi NEGATIVI su Habitat e Specie di Interesse Comunitario."*

In sintesi si ritiene necessario precisare le azioni della proposta di Piano e di ciascuna di queste valutare gli effetti che possono determinare incidenze nei confronti delle risorse dei Siti Natura 2000 della Regione Marche; soltanto in tale modo sarà possibile, tramite la conoscenza delle risorse e degli obiettivi di conservazione dei SN 2000, effettuare la valutazione delle incidenze.

Nelle Conclusioni dello Studio di Incidenza si afferma che *"... l'applicazione di tutte le misure necessarie alla conservazione o al ripristino in uno stato soddisfacente di conservazione dei Siti Natura 2000 e degli habitat e delle specie di Interesse Comunitario è perseguita, in particolare, attraverso i seguenti strumenti:*

- *Zonazione (artt. 5-15 della Normativa di attuazione)*
- *Regolamento (art. 4 comma 3 della Normativa di attuazione)*
- *Beni Individui (art. 16 della Normativa di attuazione)*
- *Piani di dettaglio e progetti territoriali (art. 24 della Normativa di attuazione)*
- *Nulla Osta (art. 25 della Normativa di attuazione)."*

Non si concorda con tale affermazione né dal punto di vista logico-formale né da quello sostanziale. Dal punto di vista logico-formale si ricorda che trattandosi di due diverse norme con due diverse finalità, il rispetto della Direttiva "Habitat" attraverso l'attuazione della Legge 394/91 deve essere dimostrato e non affermato; inoltre può verificarsi che azioni non contrastanti con gli obiettivi di conservazione delle zone di Parco, possano viceversa essere contrastanti con gli obiettivi di conservazione delle ZSC. Dal punto di vista sostanziale, mediante la presente istruttoria sono state rilevate numerose carenze, soprattutto in merito alla procedura valutativa, e quindi non è stata dimostrata l'assenza di incidenze negative significative.

All'art. 23, comma 4, delle Norme di Attuazione si dice *"Restano in ogni caso fermi, per tutti i piani e progetti di cui ai commi precedenti, gli obblighi di legge in materia di valutazione ambientale strategica e d'impatto, nonché di valutazione di incidenza"* In questo modo resterebbero esclusi tutti gli interventi, non realizzati sulla base di progetti, che possono determinare incidenze significative negative; interventi potenzialmente in grado di produrre incidenze negative significative sono, ad esempio, attività sportive praticate in determinati habitat, gare motoristiche, concerti all'aperto con amplificazione elettrica, ecc.

In sintesi si ritiene necessario precisare negli elaborati di Piano che gli obblighi relativi alla Valutazione di Incidenza si applicano non solo a piani e progetti ma anche ad interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti Natura 2000, che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.



Si rileva che quanto da noi suggerito in fase di consultazione preliminare (nota prot. 234460 del 12/04/2016) è stato disatteso. In tale contributo si è affermato che “... *la Valutazione di Incidenza della proposta di Piano per il Parco è di estrema rilevanza e dovrebbe anzi costituire il nucleo centrale della valutazione ambientale strategica.*”

4 – Conclusioni

Nel Piano non sono chiaramente indicate le azioni attraverso le quali si intende perseguire gli obiettivi di sostenibilità, non è presente una cartografia in scala adeguata, non sono contenuti elaborati fondamentali, quali il Regolamento.

Nel RA non compare un coerente ed omogeneo quadro ambientale, si espongono gli obiettivi di gestione ma non si indicano chiaramente e quindi non si valutano le azioni che dovrebbero contribuire a realizzare gli obiettivi specifici di sostenibilità, non si tiene conto delle norme vigenti nella Regione Marche e non si specificano gli elementi essenziali per il monitoraggio ambientale.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza non si tiene conto della situazione dei SN 2000 marchigiani e non si valutano le eventuali incidenze causate dalle scelte di Piano (ad esempio quella consistente nella riduzione delle zone “a” in corrispondenza degli habitat naturali e prioritari di cui alla Direttiva 92/43/CEE contenuti nelle ZSC).

Un’approfondita analisi delle carenze della proposta di Piano è stata condotta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Osservazioni trasmesse alla Regione Abruzzo – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio con nota DVA 0024546 del 07/10/2016). Poiché si condivide tale analisi, il presente atto costituisce anche un contributo volto alla definizione delle relative controdeduzioni.

L’argomento delle connessioni ecologiche, di fondamentale importanza nella pianificazione dei parchi nazionali appenninici, è stato trascurato.

In definitiva si ritiene necessario effettuare revisioni della proposta di Piano, che potranno essere apportate sulla base di quanto indicato nella presente istruttoria e secondo le prescrizioni riportate nel seguente esito.

Il Protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, la Regione Marche in data 11/07/2016 stabilisce all’art. 2, comma 2, che la Regione Abruzzo si impegna a svolgere, tramite il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, il ruolo di Autorità competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/2006, cioè la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato, nonché degli altri adempimenti relativi alla VAS di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del medesimo D.lgs. 152/2006 contestualmente al processo di formazione del Piano e stabilisce, al medesimo art. 2, comma 3 e comma 4, che rispettivamente la Regione Lazio e la Regione Marche si impegnano a collaborare con la Regione Abruzzo al fine di garantire il corretto espletamento della procedura di VAS e di approvazione del Piano; per tale motivo il presente atto viene trasmesso alla Regione Abruzzo e alla Regione Lazio.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Sulla base dell’istruttoria condotta si propone, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.lgs. 152/2006, **contributo per il parere motivato** di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con le seguenti **prescrizioni**:



1. Allegare agli elaborati della proposta di Piano la proposta di Regolamento del Parco approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o, in mancanza, del testo approvato dall'Ente Parco con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/01 del 2001 e il Codice di Buone Pratiche Agricole quale disciplina da attuare nelle zone "c";
2. Aggiornare il quadro normativo per quanto riguarda la tutela delle specie vegetali e delle Formazioni Vegetali Monumentali della Regione Marche e, conseguentemente, aggiornare i "beni individui" definiti dalla proposta di Piano.
3. Aggiornare il quadro conoscitivo attraverso l'acquisizione dei Piani di Gestione delle ZSC della Regione Marche interessati dalla proposta di Piano.
4. I Piani di Gestione delle ZSC della Regione Marche interessati dalla proposta di Piano faranno parte degli elaborati di Piano e le misure di conservazione in essi contenute saranno inserite nel Regolamento del Parco.
5. Produrre una cartografia a scala adeguata (almeno 1:25.000, preferibilmente 1:10.000) con sovrapposizione delle zone "a", "b", "c", "d" proposte ai perimetri dei Siti Natura 2000 (SIC – ZSC – ZPS) e alle Aree Floristiche Protette.
6. Produrre la comparazione quantitativa tra zonazione adottata e zonazione proposta e valutare le conseguenze della zonazione proposta nei confronti delle connessioni ecologiche;
7. Riconsiderare i criteri di revisione della zonazione adottata in funzione della necessità di garantire presenza e funzionalità delle connessioni ecologiche esistenti e di crearne ulteriori laddove ritenuto necessario.
8. Precisare le ragioni per cui è stata scelta l'attuale proposta di Piano alla luce delle alternative possibili individuate.
9. Precisare le azioni della proposta di Piano e per ciascuna di queste riportare, se possibile, la localizzazione sulla suddetta cartografia e valutare l'eventuale contrasto o contributo che potrà fornire nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.
10. Nel precisare le azioni della proposta di Piano si dovranno definire quali siano i sistemi di accessibilità e i sistemi di attrezzature e servizi esistenti e quali siano quelli previsti; di quelli previsti occorrerà valutare gli effetti nei confronti del patrimonio naturale e del paesaggio, anche considerando l'eventuale "effetto cumulo" dovuto ai sistemi di accessibilità e ai sistemi di attrezzature e servizi esistenti.
11. Associare a ciascuna azione della proposta di Piano opportuni *indicatori di processo*, possibilmente di tipo quantitativo (diretto o *proxy*), in modo tale da poter stabilire periodicamente l'avanzamento nella realizzazione del Piano.
12. Associare a ciascuna azione di Piano per la quale è possibile valutare il minore o maggiore o nullo contributo fornito nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità opportuni *indicatori di contributo*, possibilmente di tipo quantitativo (diretto o *proxy*); alcuni *indicatori di contributo* possono coincidere con alcuni *indicatori di processo*.
13. Effettuare l'analisi del contesto ambientale, almeno per gli aspetti direttamente connessi alle azioni di piano e ad un grado di dettaglio tale da poter stabilire *indicatori di contesto* da porre a confronto con gli *indicatori di contributo*; un *indicatore di contesto* rappresenta lo stato attuale di una determinata componente ambientale sulla quale agiranno le azioni di Piano, il cui effetto viene evidenziato mediante gli *indicatori di contributo*; gli obiettivi di Piano possono essere quantificati mediante un determinato rapporto tra indicatori di contributo e indicatori di contesto; ad esempio conoscendo la superficie delle praterie in erosione (*indicatore di contesto*) è possibile indicare una



percentuale di riduzione di tali aree (obiettivo di Piano) e, registrando le superfici stabilizzate (*indicatore di contributo*), è possibile nel corso del monitoraggio valutare in termini percentuali l'avanzamento nel raggiungimento dell'obiettivo di Piano.

14. Redigere il Piano di Monitoraggio VAS sulla base dei suddetti indicatori di contesto e di contributo, stabilendo la periodicità dell'invio dei rapporti di monitoraggio.

Sulla base dell'istruttoria condotta si propone di chiedere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, le seguenti **integrazioni** per la Valutazione di Incidenza del Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga:

1. Precisare le azioni della proposta di Piano e di ciascuna di queste valutare gli effetti che possono determinare incidenze nei confronti delle risorse dei Siti Natura 2000 della Regione Marche.
2. Nel caso in cui si rilevassero possibili incidenze nei confronti delle risorse dei Siti Natura 2000 della Regione Marche da parte delle azioni della proposta di Piano, dovranno essere previste opportune misure di mitigazione a livello di Piano, da integrare nelle Norme di Attuazione e nel Regolamento, al fine di evitare le incidenze medesime.
3. La nuova zonazione di Piano proposta, che rispetto a quella adottata riduce le zone "a", dovrà essere confrontata con i perimetri delle ZSC della Regione Marche per individuare le riduzioni del grado di tutela che, sulla base delle Norme di Attuazione e del Regolamento proposti, possano contrastare gli obiettivi e le misure di conservazione delle ZSC medesimi.
4. Nel caso in cui la nuova zonazione di Piano proposta, sulla base delle Norme di Attuazione e del Regolamento proposti, contrasti con gli obiettivi e le misure di conservazione delle ZSC dovrà essere confermata la zonazione adottata.
5. Negli elaborati di Piano dovrà essere specificato che gli obblighi relativi alla Valutazione di Incidenza si applicano non solo ai piani e progetti ma anche agli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti Natura 2000, che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
6. Negli elaborati di Piano dovrà essere specificato che gli Studi di Incidenza da redigere in caso di progetti o di interventi, qualora le misure di mitigazione siano ritenute insufficienti per annullare le possibili incidenze, dovranno prevedere misure di compensazione proporzionate alle incidenze e concretamente realizzabili, la cui attuazione sia verificabile da parte degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 interessati; gli elaborati di progetto o i documenti degli interventi dovranno contenere tutti gli elementi, tecnici e finanziari, per la effettiva realizzazione delle misure di compensazione.
7. Negli elaborati di Piano dovrà essere specificato che gli Studi di Incidenza da redigere in caso di progetti o di interventi dovranno assumere la REM – Rete Ecologica delle Marche come contributo per valutare le incidenze, per individuare alternative meno o non incidenti, per individuare coerenti e fattibili mitigazioni e compensazioni; negli Studi di Incidenza medesimi dovranno essere considerati, oltre ai Siti Natura 2000 interessati del territorio regionale almeno i Siti Natura 2000 limitrofi delle regioni confinanti.

Si propone di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Regione Abruzzo - Autorità Competente per l'approvazione del Piano - Autorità Competente per la VAS - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Governo del Territorio, Beni



Ambientali ed Aree Protette; alla Regione Lazio - Autorità Competente per l'approvazione del Piano - Area Sistemi Naturali; alla Regione Lazio - Autorità Competente per la VAS - Area Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica; alla Regione Marche - Autorità Competente per l'approvazione del Piano - P.F. Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale; viene inoltre trasmesso, per conoscenza, all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Proponente del Piano.

Il responsabile del procedimento
(*Fulvio Tosi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati

